

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 50

Edilizia convenzionata(programma 1.4.1)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 85 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
- 2.** Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
- 3.** L'onere di lire 2.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1996, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
- 4.** Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.